

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/6

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000002	09/05/2022

OGGETTO: Suprema Corte di Cassazione. Ricorso per la cassazione della sentenza n. 214/2022 della Corte d'Appello di Bari. Nomina avvocato interno e domiciliatario.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000006 DEL 12/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 42 (quarantadue) PAGINE

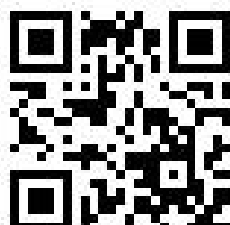
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/04/2022 11:50 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/05/2022 13:09 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:45 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:35 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Suprema Corte di Cassazione. Ricorso per la cassazione della sentenza n. 214/2022 della Corte d'Appello di Bari. Nomina avvocato interno e domiciliatario.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/6

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con ricorso notificato il 09.02.2022, l'attore ricorreva per la cassazione della sentenza n. 214/2022, con cui la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza n. 4587/2019 del Tribunale di Bari, che rigettava la domanda proposta dall'attore, il quale chiedeva la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 al pagamento della somma di € 269.195,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.07.1993, a titolo di onorari maturati per l'espletamento di incarico professionale di natura extragiudiziaria.

RITENUTO

- l'interesse della Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 a proporre tempestivamente controricorso per tramite di difensore avvocato interno, al fine di contrastare l'avversa infondata pretesa.

CONSIDERATA

- la necessità di eleggere domicilio in Roma per il disbrigo degli adempimenti di cancelleria presso lo studio del dott. Alfredo Placidi.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di proporre tempestivamente controricorso avverso il ricorso per cassazione promosso dall'attore;

- di conferire procura speciale per la rappresentanza e difesa della Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 all'avv. Gaetano Caputo del Foro di Bari, avvocato interno, già difensore dell'Azienda nei primi due gradi di giudizio;
- di eleggere domicilio in Roma, alla via B. Tortolini n. 30, presso il dott. Alfredo Placidi, della società Placidi Srl, e di liquidare e pagare, a ricevimento della fattura, per la domiciliazione in Roma presso il dott. Alfredo Placidi della Placidi Srl, la somma di € 250,00, oltre € 55,00 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 305,00, al conto n. 733.105.00050 "Altri oneri diversi di gestione".

Fasc. n. 272/2017

PROFILI CONTABILI☒ RILEVANTE, a valere su:☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	305,00

☒ CONTIENE liquidazione☐ NON Contiene Liquidazione**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	Firmato digitalmente il 12/04/2022 16:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	Firmato digitalmente il 19/04/2022 10:57